



Boretto, 22/06/2026

Circolare n. 06.2026: **Auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti: cosa cambia**

Il 10 giugno scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un nuovo Decreto Legislativo correttivo della riforma fiscale. Solo l'approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale daranno certezza sull'entrata in vigore, ma nel frattempo anticipiamo, seppur sommariamente, le novità inerenti quantificazione del valore del fringe benefit delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

I punti innovativi sono quattro e dovrebbero essere applicabili dal periodo d'imposta 2026.

1. Tassazione basata sull'età del veicolo, non più sulla nuova immatricolazione

Fino ad ora, le regole fiscali cambiavano a seconda che l'auto fosse di nuova immatricolazione o meno al momento dell'assegnazione. Con il correttivo, la verifica è basata su quanti anni ha il veicolo:

- se ha meno di 5 anni, si applica la tassazione ordinaria (le percentuali già in vigore nel 2025, differenziate per tipo di alimentazione *benzina/gasolio oppure elettrica*);
- se ha più di 5 anni, il valore tassabile di cui al punto sopra aumenta del 50%.

Esempio concreto:

- auto con alimentazione "tradizionale" cioè a benzina o a diesel, con un valore Aci annuo di euro 5.000.
- Nei primi 5 anni di immatricolazione il valore del fringe benefit è pari ad euro 2.500,00 (valore Aci al 50% perché non elettrica/plug in). Dal 6° anno in poi, il fringe benefit è pari ad euro 2.500 + il 50% = euro 3.750.

2. Optional e accessori: maggiorazione forfettaria del 5%

Gli accessori installati sull'auto (es. navigatore, cerchi in lega) che non risultano nelle tabelle ACI comportano un ulteriore aumento forfettario del valore del fringe benefit pari al 5%.

3. Riassegnazione auto aziendali

Il trasferimento dell'auto da un dipendente all'altro non comporta automaticamente l'applicazione della nuova modalità di calcolo più penalizzante, purché restino invariate le condizioni di utilizzo e il veicolo sia già tassato secondo le regole vigenti.



Manghi&Barani



Commercialisti associati e Revisori legali

News

4. Regime transitorio per le auto ordinate nel 2024 e consegnate entro il 2025

Le auto ordinate entro il 31 dicembre 2024 e consegnate al dipendente entro il 31 dicembre 2025 mantengono il vecchio regime fiscale (quello in vigore fino al 31/12/2024), evitando così il rischio di essere tassate al "valore normale", che come noto è una modalità più penalizzante. Anche questo regime transitorio si applica in caso di riassegnazione.

In attesa dell'iter legislativo, di cui vi terremo aggiornati, per il momento restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO MANGHI E BARANI